

Atto n. 3-00176 (*in Commissione*)

Pubblicato il 26 giugno 2013, nella seduta n. 51
Svolto nella seduta n. 49 della 11ª Commissione (16/01/2014)

MATTESINI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

le malattie che portano alla dialisi sono malattie progressive e degenerative e quindi vedono, nel tempo, un graduale aumento delle giornate di trattamento dialitico;

ad oggi un lavoratore sottoposto a trattamento di dialisi ha diritto all'indennità di malattia per le giornate di assenza dal lavoro coincidenti con l'effettuazione del trattamento, ma, qualora durante il trattamento dialitico subentri una nuova malattia, l'indennizzo del trattamento dialitico viene sospeso e la nuova malattia viene indennizzata come evento a sé stante, sommando le giornate di trattamento emodialitico a quelle eventualmente sopravvenute;

la normativa vigente stabilisce un periodo massimo di malattia indennizzabile pari a 180 giorni di calendario all'interno dell'anno solare; da tale computo restano esclusi i periodi di astensione dal lavoro per maternità sia obbligatoria che facoltativa, le assenze causate da infortunio sul lavoro, quelle per malattia professionale, tubercolare ed i periodi di malattia causate da infortunio sul lavoro, nonché i periodi di malattia causata da responsabilità di terzi per i quali l'Inps abbia esperito, con esito positivo anche parziale, l'azione surrogatoria;

il trattamento differenziato tra lavoratore in dialisi e quello colpito da tubercolosi appare ingiustificato ed irragionevole; esso confligge infatti con gli artt. 3 e 6 della Costituzione in quanto per curarsi il lavoratore dovrebbe rinunciare alle ferie od alla retribuzione. Vengono altresì violati gli artt. 3 e 32 della Costituzione in quanto sono palesi le discriminazioni tra le diverse malattie, ovvero quelle che rimangono escluse dai 180 giorni;

la sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 1975 stabilisce che l'indennità di malattia dovrebbe essere attribuita in ragione di un'astensione dal lavoro che trovi ragione, diretta od indiretta, nella malattia del lavoratore e quindi anche solo nella necessità di fruire delle opportune cure. Una seconda sentenza della Corte costituzionale, n. 559 del 1987, afferma che si deve ritenere violato l'art. 32 della Costituzione, essendo evidente che l'impedimento alla fruizione delle cure nei tempi richiesti dalle esigenze terapeutiche si traduce in una violazione del diritto primario alla salute,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover riconoscere anche ai lavoratori in trattamento dialitico, così come ad altri lavoratori in situazioni di analoga gravità, l'esclusione dal limite del periodo massimo di computo per malattia indennizzabile pari a 180 giorni di calendario all'interno dell'anno solare.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ufficio Legislativo

Interrogazione n. 3-00176 - Sen. Mattesini

Passo ad illustrare l'atto parlamentare della Sen. Mattesini, concernente le tutele per malattia attualmente previste per i lavoratori sottoposti a trattamento di dialisi.

Allo stato attuale, com'è noto, non sussiste per tali lavoratori una specifica disciplina che li differenzi dalla generalità dei lavoratori in condizione di incapacità temporanea al lavoro per malattia.

Ne consegue che nei confronti del lavoratore sottoposto a dialisi trova applicazione la disciplina generale che stabilisce un tetto massimo di giornate "indennizzabili" pari a 180 giorni nell'anno solare.

Diversamente, come già evidenziato dall'On.le interrogante, ai lavoratori affetti da tubercolosi l'ordinamento riconosce una tutela specifica, che prevede una distinta prestazione economica regolamentata dal Regio Decreto-Legge 27 ottobre 1927 n. 2055 (convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1132).

Sulla questione è recentemente intervenuta anche la Corte Costituzionale.

Il Tribunale di Arezzo, infatti, con ordinanza del 20 ottobre 2011 aveva sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto la normativa risultante dal combinato disposto degli articoli 2110 del codice civile e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre n. 1947/1304, con riferimento agli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione, nella parte in cui tale normativa non prevede per i lavoratori ammalati in dialisi la superabilità del periodo massimo indennizzabile prevista, invece, per i lavoratori affetti da tubercolosi.

Nella sua pronuncia la Consulta ha affermato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale stabilendo, tra l'altro, che *il problema che sorge in riferimento a situazioni come quella*

in cui versa il lavoratore dializzato vede le possibili soluzioni come oggetto di scelte che sono riservate ad una discrezionalità del legislatore.

La Corte ha inoltre precisato che il riconoscimento di ulteriori tutele al dializzato rispetto al quadro normativo vigente non può tuttavia prescindere - da un lato - dal necessario bilanciamento tra l'esigenza di tutela della salute del lavoratore e quella contrapposta di garanzia economica dell'imprenditore - dall'altro - dal limite delle risorse disponibili in caso di concorso pubblico al finanziamento del trattamento indennitario.

Pertanto, l'accoglimento delle istanze sottese al presente atto parlamentare - volte a riconoscere anche ai lavoratori in trattamento dialitico l'esclusione dal limite del periodo massimo di computo per malattia indennizzabile - richiede necessariamente un apposito intervento normativo per il quale è necessario reperire la relativa copertura finanziaria.

Un intervento normativo di questo tipo, nel rispetto dei principi individuati dalla Corte, sembra comunque opportuno, alla luce anche delle osservazioni dell'onorevole interrogante, anche al fine di riequilibrare i trattamenti previsti per i malati sottoposti a dialisi rispetto a quelli previsti per malati affetti da altre patologie.

Da ultimo, è opportuno ricordare che un primo passo in questa direzione è stato compiuto dall'art. 7 del decreto legislativo n.119/2011 - in attuazione della delega contenuta nell'art. 23 della legge n. 183/2010 (c.d. *Collegato lavoro*) - prevede che nelle ipotesi in cui al lavoratore invalido sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, questi ha diritto ad un ulteriore periodo di congedo retribuito della durata massima di 30 giorni annui per l'effettuazione delle cure necessarie. Si tratta infatti di una previsione che può essere di interesse anche per i dializzati, che, come ricordato dall'onorevole interrogante, soffrono di una malattia progressiva.